



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 luglio 2010 (08.07)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0066 (NLE)**

---

**11809/2/10  
REV 2**

**JUSTCIV 132  
JAI 600**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Coreper/Consiglio
n. prop. Comm.:	8143/1/10 JUSTCIV 56 JAI 267
n. doc. prec.:	10288/10 JUSTCIV 110 JAI 485
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Adozione

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 17 luglio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale<sup>1</sup>.
2. Nella sessione del 5 e 6 giugno 2008 il Consiglio è giunto alla conclusione che non vi era unanimità quanto al proseguimento dei lavori sul regolamento proposto e che le difficoltà insormontabili esistenti rendevano impossibile raggiungere l'unanimità allora come anche in un futuro prevedibile. Ha inoltre constatato che gli obiettivi del regolamento proposto non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> 11818/06 JUSTCIV 174 + ADD 1 + ADD 2.

<sup>2</sup> 9985/08 JUSTCIV 111.

3. Stanti tali premesse, la Grecia, la Spagna, l'Italia, l'Ungheria, il Lussemburgo, l'Austria, la Romania e la Slovenia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione, con lettere in data 28 luglio 2008, manifestando la volontà di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale ed esprimendo l'auspicio che la Commissione presentasse al Consiglio una proposta al riguardo. La Bulgaria ha trasmesso alla Commissione una richiesta identica, con lettera del 12 agosto 2008, come pure la Francia, con lettera del 12 gennaio 2009. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la sua richiesta.

Si sono uniti alla richiesta la Germania, il Belgio, la Lettonia e Malta, con lettere datate rispettivamente 15 aprile 2010, 22 aprile 2010, 17 maggio 2010 e 31 maggio 2010, nonché il Portogallo nella sessione del Consiglio GAI del 4 giugno 2010. In totale, quattordici Stati membri hanno quindi richiesto una cooperazione rafforzata.

4. Il 31 marzo 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio:

- a) una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale<sup>3</sup>, nonché
- b) una proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale<sup>4</sup>.

## II. PROGETTO DI DECISIONE

5. Il testo del progetto di decisione, messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio, figura nel doc. 9898/2/10 REV 2 JUSTCIV 100 JAI 441.

---

<sup>3</sup> Il 16 aprile 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio una versione riveduta di tale proposta (cfr. doc. 8143/1/10 REV 1 JUSTCIV 56 JAI 267).

<sup>4</sup> Il 16 aprile 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio una versione riveduta di tale proposta (cfr. doc. 8176/1/10 REV 1 JUSTCIV 57 JAI 271).

6. Nella sessione del 3 e 4 giugno 2010, il Consiglio GAI ha raggiunto un accordo politico sul testo, fatta salva l'approvazione del Parlamento europeo, e ha deciso di trasmettere il testo al Parlamento europeo per ottenerne l'approvazione conformemente all'articolo 329, paragrafo 1 del TFUE.
7. Il 16 giugno 2010 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale<sup>5</sup>.
8. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è adottata previa approvazione del Parlamento europeo. Benché il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda<sup>6</sup> e il protocollo sulla posizione della Danimarca<sup>7</sup> si applichino al settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione legale, conformemente all'articolo 329, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata di tutti gli Stati membri dell'UE. La Danimarca si astiene dal voto su questa decisione.
9. La delegazione finlandese intende rilasciare una dichiarazione all'atto dell'adozione del progetto di decisione. La dichiarazione figura nel doc. 11429/10 JUSTCIV 128 JAI 583.

---

<sup>5</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 16 giugno 2010, sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010-C70145/2010-2010/066 (NLE)).

<sup>6</sup> Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>7</sup> Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### III. COREPER/CONSIGLIO

10. Si invita pertanto il Coreper/Consiglio a:

- a) prendere atto dell'approvazione del Parlamento europeo<sup>8</sup>,
- b) prendere atto della dichiarazione della Finlandia figurante nel doc. 11429/10 JUSTCIV 128 JAI 583,
- c) adottare la decisione il cui testo è riportato nel doc. 9898/2/10 REV 2 JUSTCIV 100 JAI 441 e
- d) provvedere affinché il testo della decisione figurante nel doc. 9898/2/10 REV 2 JUSTCIV 100 JAI 441 sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

---

<sup>8</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 16 giugno 2010, sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010-C70145/2010-2010/066 (NLE)).